

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA PIETRA SCARTATA"

Prendersi cura della condizione dei bambini abbandonati o temporaneamente allontanati dalla propria famiglia, conservando o restituendo loro la dignità di figli, mentre si rende testimonianza dell'Amore di Dio nell'accoglienza familiare affidataria o adottiva, secondo la dimensione propria del sacramento matrimoniale, vissuta nell'ambito fecondo delle relazioni coniugali.

È questa la prospettiva di impegno e servizio che ha caratterizzato la vicenda di Ai.Bi. Amici dei Bambini, movimento di famiglie sorto e cresciuto in una dimensione ecclesiale, ovvero suscitato da un'esperienza di fede e da questa nel tempo alimentato.

Nel corso di questi anni, grazie al cammino intrapreso e condiviso, è affiorata la traccia di uno specifico carisma rinvenibile nelle esperienze delle famiglie adottive ed affidatarie, chiamate a rendere testimonianza dell'amore di Dio a quei bambini provati dall'esperienza dell'abbandono o da quella della frantumazione delle relazioni familiari, annunciando loro la speranza del Risorto.

Come già evidenziato dal Direttorio di Pastorale Familiare¹, l'affidamento e l'adozione sono modalità particolari attraverso le quali le famiglie, nell'ottica specifica e propria dell'amore e della vita, realizzano un servizio all'uomo; in tali dimensioni le famiglie di Amici dei Bambini hanno sperimentato nell'adozione e nell'affidamento quei segni di carità operosa e di annuncio vissuto della paternità e della maternità di Dio², riconosciuti e vissuti come forme di fecondità spirituale suscitate dalla disponibilità ad accogliere ed aiutare anche i figli dagli altri nella consapevolezza che tutti sono figli di Dio, tese ad offrire il calore affettivo di una famiglia a chi ne è rimasto privo definitivamente o temporaneamente³.

Sollecitate in occasione del Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la XXVI giornata per la vita (2005), le famiglie di Amici dei Bambini hanno rintracciato nel Messaggio "fidarsi della vita" proposto dai Vescovi italiani, quelle attenzioni e quelle premure che da sempre caratterizzano anche il proprio servizio nei confronti dei bambini abbandonati: ospitati ed assistiti in Istituto, ma non accolti e, quindi, privati di quella fondamentale relazione in grado di assicurare loro la dignità di figli.

¹ Cfr. Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, n. 160.

² Cfr. Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, n. 105.

³ Cfr. Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente, n. 35; Familiaris Consortio, n. 41.

All'entusiasmo del riconoscersi in piena sintonia ed in comunione con tutta la comunità ecclesiale, si è immediatamente accompagnata la consapevolezza di essere posti, ancora una volta, di fronte ad un ulteriore e più determinato appello:

farsi responsabilmente carico, senza indugi e reticenze, del destino dei bambini in istituto e/o abbandonati o temporaneamente allontanati dalla propria famiglia;

sensibilizzare, accompagnare e sostenere i coniugi e le famiglie disponibili ad accoglierli;

annunciare il Risorto nella bellezza, nel coraggio e nell'armonia delle relazioni coniugali, delle loro generosità quali trasparenti testimoni della tenerezza e della dedizione di Dio nell'accoglienza, affidataria o adottiva, quale forma testimoniale non subordinata di fecondità nuziale.

Sul ricordo delle parole di Giovanni Paolo II⁴, ulteriormente stimolati da Benedetto XVI⁵ e direttamente coinvolti nell'orizzonte aperto dal IV Convegno Ecclesiale Nazionale⁶, viene portato a compimento un desiderio coltivato dalle famiglie del movimento: costituire, dal "cuore" e dal "patrimonio genetico" di Ai.Bi., una nuova associazione di fedeli laici, l'Associazione "la Pietra scartata".

Con tale prospettiva, si intende rendere sempre più consapevoli, esplicite e trasparenti l'identità e la testimonianza, accessibili e consolidati i servizi in seno alla comunità ecclesiale, affidando alla nuova Associazione – La Pietra scartata –, il compito di custodire e garantire nel tempo le origini, l'identità, il senso e le motivazioni che hanno suscitato ed animato la ventennale storia di Ai.Bi., un'associazione da sempre collocata nella cristiana vocazione all'amore, in grado di unire donne, uomini, famiglie nel riconoscere la corresponsabilità di una maternità e paternità universale, esprimendo uno specifico carisma nella dedizione ai bambini che soffrono l'esperienza dell'abbandono o dell'allontanamento dalla propria famiglia.

Le finalità della nuova Associazione si fondano nell'annuncio della speranza e della salvezza di Gesù Cristo a quanti sono o si sentono abbandonati, testimoniando la possibile superabilità di tali

⁴ In particolare al messaggio per la Quaresima 2004, con cui Giovanni Paolo II aveva offerto un'ulteriore opportunità per riflettere sulla condizione dei bambini, raccogliendo dalle parole di Gesù anche un'esortazione ad esaminare come oggi sono considerati e trattati i bambini nelle famiglie, nella società civile e nella Chiesa.

⁵ Cfr. Discorso del Santo Padre alla veglia del giorno 8 luglio 2006 in occasione del V incontro mondiale con le famiglie (Valencia, 2006).

⁶ Cui abbiamo partecipato su esplicito invito della Conferenza Episcopale Italiana, contribuendo ai lavori dedicati all'ambito della vita affettiva ed a quello della fragilità.

condizioni mediante l'esperienza dell'incontro con il Risorto e la sua accoglienza nella propria vita.

Da tale principale finalità, che esprime l'intenzione dell'Associazione di contribuire e collaborare alla missione della Chiesa Cattolica nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza della speranza del Risorto, ne scaturiscono due ulteriori:

- sviluppare proposte di itinerari di conversione, sequela e testimonianza destinati a suscitare e assicurare l'annuncio dell'Amore di Dio Trinità a quanti vivono l'abbandono, accompagnando e sostenendo l'accoglienza familiare, in particolare quella vissuta con l'adozione o con l'affido, secondo il senso cristiano dell'accoglienza, nutrito dall'esperienza di fede ed approfondito con la ricerca e la riflessione teologica;
- sensibilizzare, la promozione e la formazione dei coniugi, delle famiglie e delle comunità locali all'affido e all'adozione, accompagnando su questi temi sia i fidanzati nel loro percorso di avvicinamento alla celebrazione del sacramento del matrimonio, sia i giovani coniugi nel loro approccio alle fecondità coniugali tramite la generazione procreatrice o quella adottiva.

Tali finalità saranno perseguite individuando e sviluppando una specifica "spiritualità dell'accoglienza" *alimentata* dai sacramenti e dalla preghiera, *compresa* con l'esperienza della contemplazione degli "abbandoni" (tra cui l'esperienza singolare di abbandono vissuta da Gesù nella sua Pasqua; gli abbandoni dei bambini; la condizione delle coppie sterili, ...), *argomentata* grazie al servizio della riflessione teologica, nonché *vissuta* nella condivisione di vita e nel servizio ai bambini abbandonati.

Una spiritualità delle relazioni e dell'accoglienza adottiva, la cui identità ed il cui profilo esprimeranno l'armonia e la comunione con la Chiesa Cattolica, rintracciata tra abbandono e accoglienza, attraverso l'attenzione a quel movimento che si sviluppa con gesti di reciprocità, alimentati da dedizioni sensibili alla libertà ed alla gratuità, estranee ai codici della pretesa e del possesso.

Il contributo alla ricerca ed alla riflessione teologica abbinerà la lettura delle esperienze vissute dai bambini, prima abbandonati poi di nuovo accolti autenticamente quali figli, dai coniugi e dalle famiglie, alla comprensione dell'esperienza "pasquale" di Gesù (sofferenza, abbandono, morte, risurrezione): contemplare e comprendere la vicenda vissuta da Gesù, "l'abbandonato", consentirà da un lato di accedere all'intima identità di Dio (Trinità) e, dall'altro, di rileggere, concentrando l'attenzione sulle sue intrinseche dinamiche, le vicende umane dell'abbandono e dell'accoglienza, ridisegnandone la trama e rintracciandone il senso.

Le prospettive del confronto interconfessionale e del dialogo ecumenico consentiranno di approfondire la riflessione ed estendere la condivisione, nella lettura di quelle dinamiche rinvenibili osservando ed ascoltando sia *Il Figlio* e quei figli che hanno saputo e potuto *nutrire la speranza* nella prospettiva di superare l'abbandono, sia *Il Padre* e quei coniugi che hanno voluto *offrire la propria disponibilità* nell'attesa di realizzarsi nell'accoglienza.

1.

2. L'Associazione intende, dunque, porsi al servizio del sostegno, della sensibilizzazione, della promozione e della preparazione dei coniugi, delle famiglie e delle comunità locali all'affido e all'adozione, accompagnando su questi temi anche i fidanzati nel loro percorso di avvicinamento alla celebrazione del sacramento del matrimonio. Tale nuova prospettiva di servizio non intende risolversi in sterile e riservata opzione di pochi, bensì suscitare chiare e feconde condizioni per un continuo rigenerarsi di energie e disponibilità in una fedele e progressiva crescita delle premure, delle attenzioni e della accoglienza per ogni altro nostro figlio.

3. Una comune risposta ad una chiamata che riteniamo non possa essere trattenuta o soffocata, ma custodita e donata poiché destinata a proseguire, nella condivisione del servizio e della dedizione a tutti i bambini, nostri figli nel mondo, nella espressa percezione di vivere nella storia la memoria e l'annuncio di nostro Signore Gesù abbandonato e risorto.

Art. 1

Costituzione – Sede

1. È costituita un'Associazione privata di fedeli denominata "La Pietra Scartata" (d'ora in poi: Associazione), con sede legale in Mezzano di San Giuliano Milanese, via Marignano, n. 18.

2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione, volendo testimoniare il "Vangelo della Carità" verso i bambini abbandonati o temporaneamente allontanati dalla propria famiglia, opera per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a. annunciare a quanti sono o si sentono abbandonati, la salvezza dalla "perdita del Padre", testimoniando l'esperienza dell'incontro con Gesù Cristo, abbandonato e risorto, e la Sua accoglienza nella propria vita;

b. proporre itinerari di conversione, sequela e testimonianza destinati a suscitare e assicurare l'annuncio dell'Amore di Dio Trinità agli associati e a quanti vivono l'abbandono, accompagnando e sostenendo l'accoglienza familiare, in particolare quella vissuta con l'adozione o con l'affido, secondo il senso cristiano dell'accoglienza, nutrito dall'esperienza di fede ed approfondito con la ricerca e la riflessione teologica.

c. sensibilizzare, promuovere e preparare i coniugi, le famiglie e le comunità locali all'affido e all'adozione, accompagnando su questi temi i fidanzati, nel loro percorso di avvicinamento alla celebrazione del sacramento del matrimonio, ed i giovani sposi nel loro approccio alle fecondità coniugali, alla generazione e

all'accoglienza, in particolare modo quando segnate dall'esperienza della sterilità o dell'ipofertilità.

2. A tal fine l'Associazione potrà altresì:

- a) promuovere, partecipare e collaborare con Enti che abbiano finalità simili alle proprie anche attraverso la nomina degli organi direttivi e di controllo;
- b) intraprendere tutte le attività necessarie a conseguire il proprio scopo statutario, anche quelle considerate commerciali dalla normativa civile e fiscale.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3

Soci

1. L'Associazione è costituita da persone fisiche secondo le seguenti categorie di soci:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci attivi: coloro che chiedono l'ammissione all'Associazione dichiarandosi disposti a partecipare alle sue attività e alle sue iniziative, apportando la propria collaborazione personale, volontaria e gratuita. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa istanza dell'interessato e presentazione, mediante sottoscrizione dell'istanza, da parte di almeno un altro socio fondatore o attivo. Il diniego alla ammissione non deve essere motivato.

2. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo.

3. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative annuali, hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di beneficiare dei servizi resi in loro favore in diretta attuazione degli scopi istituzionali, previo eventuale versamento di quote integrative, determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Perdita della qualifica di socio

1. La perdita della qualità di socio avviene per:

- a) decesso;
- b) dimissioni che deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) esclusione per gravi motivi, qualora il socio si renda responsabile di atti contrari agli scopi ed ai principi ispiratori dell'Associazione ed ai contenuti del presente Statuto;

2. Decorso tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo per il pagamento della quota associativa annuale, il medesimo Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l'associato dopo averlo convocato e ascoltato.

3. L'esclusione di cui alla lett. d) del comma 1 è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei membri, dopo aver convocato e ascoltato il socio, se si presenta, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. La perdita della qualità di socio priva quest'ultimo di ogni diritto nei confronti dell'Associazione. I soci dimessi o che siano stati dichiarati decaduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote o i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

Articolazione in Gruppi

1. L'Associazione può articolarsi in Gruppi a partire dalla libera iniziativa degli associati. Spetta al Consiglio Direttivo approvare la nascita di un nuovo Gruppo e confermarne il Responsabile, scelto dal gruppo stesso.

2. Qualora Gruppi dell'Associazione siano presenti in parrocchie di altre Diocesi, sarà loro cura farsi conoscere al Parroco e per suo tramite all'Ordinario diocesano e mantenere i rapporti con gli stessi, inserendo-

si nel cammino pastorale delle diverse comunità parrocchiali e diocesane.

Art. 6

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative, quote integrative, contributi versati dai soci;
- b) contributi, erogazioni e sovvenzioni da chiunque erogati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) proventi derivanti dalla cessione a terzi di pubblicazioni associative, cedute prevalentemente agli associati, e da corrispettivi per servizi resi dall'Associazione in conformità alle proprie finalità istituzionali senza specifica organizzazione, non eccedenti i costi di diretta imputazione;
- e) fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

Tutte le risorse economiche devono essere compatibili con le finalità proprie dell'Associazione.

2. Alla chiusura del rendiconto economico finanziario annuale gli eventuali utili, l'avanzo di gestione nonché i fondi di riserva non potranno essere distribuiti tra i soci, né in forma diretta né indiretta.

Art. 7

Esercizio sociale e rendiconto

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario, il quale, accompagnato da una relazione sull'attività svolta predisposta dal Consiglio stesso, sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente trasmesso all'ordinario diocesano di Milano.

3. Copia del rendiconto è depositata presso la sede sociale, per la libera visione da parte di tutti i soci.

Art. 8

Consigliere spirituale

1. L'Associazione è assistita da un Consigliere spirituale, nominato dall'Ordinario diocesano di Milano tra i sacerdoti secolari o regolari, su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni è può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l'Associazione e di garantirne il rapporto con il Vescovo diocesano e le sue linee pastorali.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei soci;
- c) il Consiglio Direttivo.

2. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci in regola coi versamenti delle previste quote. Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

2. L'assemblea viene convocata dal Presidente o da chi è delegato a sostituirlo, nei seguenti casi:

- a) una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, della relazione sulle attività effettuate nell'esercizio sociale e del programma di attività per l'anno successivo;

- b)ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c)ogniqualevolta ne venga fatta esplicita richiesta per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei soci.
3. Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e di seconda convocazione, devono essere comunicate ai soci fondatori e attivi per iscritto, almeno cinque giorni prima della data stabilita. Della convocazione delle Assemblee è dato sempre notizia, con avviso esposto nella sede legale dell'Associazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché siano presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, salvo non sia diversamente stabilito dal presente statuto.
5. Spetta all'Assemblea dei Soci:
- a)l'elezione del Presidente,
 - b)l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c)l'esame e l'approvazione della relazione sull'attività sociale svolta e del programma di attività presentati annualmente dal Presidente o da persona da lui delegata;
 - d)l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
 - e)l'approvazione delle modifiche dello Statuto, con la maggioranza di cui all'art. 16;
 - f)la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione della devoluzione del patrimonio, con la maggioranza di cui all'art. 16;
 - g)la nomina di due membri del Collegio dei Revisori.
6. Il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza il Consigliere più anziano d'età, presiede l'Assemblea e cura, con l'ausilio di un Segretario, la stesura del verbale.
7. Il libro verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è conservato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Al Consiglio spettano i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, eccetto quelli di competenza della Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio direttivo:
 - a)stabilire annualmente il programma delle attività;
 - b)adottare il rendiconto economico e finanziario, presentato dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c)nominare eventuali commissioni e comitati, stabilendone i coordinatori tra i soci;
 - d)deliberare in merito all'ammissione dei soci;
 - e)deliberare in merito alle esclusioni e alle dichiarazioni di decadenza, nei casi previsti dall'art. 4;
 - f)approvare la nascita di nuovi Gruppi e confermare il Responsabile;
 - g)nominare il Segretario e il Tesoriere, su proposta del Presidente;
 - h)determinare l'importo delle quote associative e dei contributi in genere dovuti dai soci nonché i corrispettivi dovuti da terzi per le pubblicazioni associative e per servizi resi, nel limite dei costi preventivati;
 - i)assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione necessari a integrare l'attività volontaria dei soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - j)ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
 - k)nominare i membri degli organi direttivi e di controllo di altri Enti, ove ne abbia diritto;
 - l)delegare al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione;
 - m)delegare al Tesoriere o/e al Segretario specifici poteri relativi alla ordinaria amministrazione, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno tre

volte all'anno.

5. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di tre consiglieri.

6. Il Presidente presiede la sedute del Consiglio Direttivo e cura, con l'ausilio del Segretario, la stesura del libro verbale sul quale andranno riportati lo svolgimento del consiglio e le deliberazioni assunte. Il libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consigliere spirituale, senza diritto di voto.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, e convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali.

2. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e può conferire delega speciale ad altro membro del Consiglio per l'esecuzione di delibere particolari. In caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Trasmette all'Ordinario diocesano di Milano la relazione sull'attività sociale e il rendiconto economico e finanziario approvati dalla Assemblea.

3. In caso di assenza o di impossibilità del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 13

Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario, con il Presidente, cura l'esecuzione delle delibere validamente adottate dal Consiglio Direttivo, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali, cura le relazioni per le varie attività dell'Associazione; compila e tiene aggiornato il libro soci.

3. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 14

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Il Tesoriere riscuote somme e valori, provvede ai pagamenti, alle operazioni bancarie attive e passive, ed accetta donazioni di modico valore.

3. Il Tesoriere presenta semestralmente una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione e provvede annualmente alla redazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 15

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed è composto da tre membri, uno con funzione di Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci.

2. I Revisori sono così nominati: due dall'Assemblea dei Soci e uno dall'Ordinario diocesano di Milano; possono farne parte anche non soci.

3. Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei Revisori contabili.

3. Il compito del Collegio è garantire che l'amministrazione della Associazione avvenga secondo criteri di prudenza e saggezza, avendo come riferimento lo Statuto, le indicazioni dell'Assemblea e il programma annuale, accompagnato dal bilancio preventivo.

4. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il loro parere e

devono predisporre una relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo che è trasmessa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.

Art. 16

Modifiche statutarie e scioglimento

1. Le proposte di modifica allo statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
2. Le proposte di modifica sono comunicate a tutti i soci, i quali possono far pervenire proprie osservazioni. Le relative deliberazioni sono poi approvate dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei soci; l'Assemblea provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o a fini di utilità sociale su proposta dell'Assemblea dei soci, sentito l'Ordinario diocesano di Milano. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra i soci.

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si deve fare riferimento alle norme del diritto canonico in materia di associazioni private di fedeli, a quelle del Codice Civile nonché alla legislazione in materia di enti associativi.